



CITTÀ di VITTORIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE



ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 78/ PM

Del 25/10/2021

OGGETTO | **Provvedimento temporaneo di viabilità**

PROROGA Ordinanza n. 66/PM del 20/09/2021

Relativa al "Divieto di sosta con rimozione coatta H 24 ambo i lati" e parzializzazione della carreggiata stradale ad unica corsia di marcia, nel tratto di via G. Cascino e via Agnelli a Vittoria, con validità da giovedì 23 settembre a mercoledì 6 ottobre 2021

Finalizzato al completamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale

IL DIRIGENTE

Vista la precedente Ordinanza n. 66/PM del 20/09/2021 relativa ai lavori di cui in oggetto;

Vista la nota pec del 22/10/2021 pervenuta da damiga@pec.it, acquisita da questa Direzione in data 23/10/2021 con prot. n. 9783/PM, con la quale il Sig. Donato Danilo, in qualità di Amministratore Unico della Società "DAMIGA srl", impresa affidataria dei lavori in oggetto, chiede la proroga della precedente Ordinanza n. 66/PM del 20/09/2021

Visto il contratto di appalto con numero di registro 33 del 14/09/2021, con il quale il comune di Vittoria concede alla ditta DAMIGA srl l'appalto dei lavori sopra citati;

Considerato che i lavori di cui sopra, necessitano di una proroga dei tempi di esecuzione;

Ritenuto necessario emettere opportuno provvedimento temporaneo di viabilità nei tratti interessati dai lavori sopra citati, teso a garantire la sicurezza e il normale transito veicolare nel periodo strettamente necessario alla esecuzione dei lavori;

Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento;

Visti gli artt.6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 ed il relativo Regolamento di Attuazione e di Esecuzione, approvato con D.P.R. 16/12/92, n°495;

Visto l'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modif., in quanto richiamato dall'art. 30, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e succ. modif.;

Visto l'art. 21, comma 2, del richiamato D. Lgs. 285/92;

Visti gli artt. 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 del richiamato D.P.R. 495/92;

Visto il D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla pubblicazione del disciplinare tecnico contenente le norme relative alla modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri stradali.

Visti gli art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, aggiornato al D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 e l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, aggiornato alle modifiche apportate dal D.L. del 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni in Legge 11 febbraio 2019, n.12 sulle competenze dei dirigenti in merito all'emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni e sulle attribuzioni agli stessi dei poteri gestionali nell' ambito degli enti locali;

Per i motivi di cui in narrativa

ORDINA

- La PROROGA dell'Ordinanza n. 66/PM del 20/09/2021, relativa alla "Istituzione temporanea di "Divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta H 24", nei seguenti tratti stradali:
 - 1) tratto via Agnelli compreso tra le vie Palestro e G. Cascino;
 - 2) tratto via G. Cascino compreso tra le vie Agnelli e G. Leopardi.
- La circolazione veicolare ad unica corsia di marcia con senso alternato, regolato da stazione semaforica nel tratto di via G. Cascino compreso tra le vie Agnelli e G. Leopardi.

La presente Ordinanza avrà validità da mercoledì 27 ottobre a giovedì 11 novembre 2021 e sarà applicata secondo le fasi di cantiere come in precedenza specificato, ovvero:

- La prima fase dei lavori interesserà il tratto stradale di via Agnelli;
- La seconda fase dei lavori interesserà il tratto stradale di via G. Cascino.

DISPONE

Al titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni

- collocare, a propria cura e spese, i necessari segnali mobili di divieto di sosta con pannello integrativo indicante il periodo di validità e gli estremi della presente Ordinanza e di mantenerli in sicurezza con opportuni zavorramenti;
- collocare opportuna segnaletica mobile di cantiere stradale;
- assicurare la libera circolazione stradale per interventi di soccorso e/o di servizio pubblico;

Agli Organi di Polizia di cui all'art.12 del C.d.S. di vigilare sull'esatta esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite dal Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito e/o al T.A.R. Sezione distaccata di Catania o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

Il funzionario responsabile dell'Ufficio traffico

Arch. Giocchino Sortino



Il Dirigente

Dott. Rosario Amarù

